

- □■□ -

- Secondo il condivisibile indirizzo di Cassazione (v. da ultimo, Cass. Civ., sez. II, sentenza 31 ottobre 2011 n. 22653, Pres. Oddo, rel. Migliucci), il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma con considerazioni autonome la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni dell'elaborato (Cass. 21728/2006). D'altra parte, le modalità con cui sono state svolte le indagini ovvero l'utilizzazione o meno di strumenti tecnici, non assumono rilievo sotto il profilo della nullità della consulenza, rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito la verifica circa la idoneità delle indagini così come l'opportunità di rinnovare la consulenza stessa (Cass. 8355/2007).
- Orbene, l'ausiliario ha una precisa funzione infungibile, dovendo svolgere un accertamento termografico,

P.Q.M.

Visti gli artt. 175, 191 c.p.c.

AUTORIZZA

LA NOMINA DELL'AUSILIARIO.

MANDA

alla cancelleria perché si comunichi al CTU geom. ...